

## STATUTO

### ART. 1 – DENOMINAZIONE e SEDE

È costituita l'associazione denominata: **Associazione Culturale Kalèdo: “mangiare bene mangiare tutti”**. L'Associazione ha sede legale principale in Cercola (NA) alla via Carafa, 52/A e può istituire sedi anche in altre località.

E' aperta alla collaborazione operativa con altre associazioni o enti, con i quali può intrattenere forme d'affiliazione concordate.

### ART. 2 – NATURA

E' un'associazione apartitica ed aconfessionale con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro, regolata a norma del Libro I, Titolo II del Codice Civile, nonché dal presente Statuto

### ART. 3 – FINALITÀ e ATTIVITÀ

L'Associazione ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini. Scopo preminente dell'Associazione è la salvaguardia della persona umana, ed in particolare il mantenimento dello stato di salute legato allo stile di vita e all'alimentazione nel mondo.

Per attuare tali finalità l'Associazione:

1. **Sostiene** progetti di ricerca scientifica per il progresso delle conoscenze su tutti gli aspetti fisiologici e patologici connessi con la nutrizione, l'alimentazione ed il comportamento alimentare.
2. **Propone** strumenti innovativi capaci, a livello individuale o sociale, di migliorare la nutrizione, l'alimentazione ed il comportamento alimentare.
3. **Promuove** la divulgazione delle corrette conoscenze nel campo della nutrizione, dell'alimentazione e del comportamento alimentare.
4. **Contribuisce** all'abbattimento delle cause strutturali della miseria, dell'oppressione e di ogni forma di emarginazione sostenendo micro-progetti per l'auto-sviluppo dei popoli, ispirandosi ad una cultura di pace, giustizia e solidarietà basata sull'essenzialità, evitando gli sprechi che generano fame e disperazione.
5. **Ricerca** un proficuo rapporto con le istituzioni pubbliche per la rimozione e la prevenzione dello squilibrio tra i paesi poveri e i paesi ricchi, in particolare in campo sanitario e dell'istruzione.
6. **Collabora** con altri Enti e Associazioni che operano nel medesimo campo e che perseguono le stesse finalità.

In relazione a ciò l'Associazione, stabilmente o temporaneamente, in conto proprio o per conto terzi, può fra l'altro:

- attivare iniziative, anche attraverso la diffusione e la commercializzazione di supporti (attrezzature, giochi e strumenti in genere), di divulgazione delle corrette conoscenze nel campo della nutrizione, dell'alimentazione e del comportamento alimentare;
- promuovere, coordinare e gestire corsi, seminari, stages ed ogni altra iniziativa atta a diffondere la conoscenza di tutti gli aspetti fisiologici e patologici connessi con la nutrizione, l'alimentazione ed il comportamento alimentare, in particolare nelle scuole;
- elaborare e promuovere progetti di ricerca e trial clinici anche in collaborazione con istituzioni pubbliche e organismi privati e no-profit regionali, nazionali ed internazionali;
- partecipare a progetti di cooperazione nazionale ed internazionale per la promozione e la salvaguardia della salute in particolare dei bambini;
- pubblicare riviste, materiale audiovisivo, supporti informatici e qualsiasi tipo di ausilio didattico, sia tecnico scientifico che divulgativo (elaborazione di opuscoli di educazione alla salute e linee guida).

L'Associazione può svolgere attività commerciali e produttive marginali, nei modi e nei limiti della normativa vigente.

### ART. 4 – I SOCI

Sono Soci fondatori tutti coloro che hanno sottoscritto l'atto di costituzione e il presente statuto.

Sono Soci ordinari tutti quelli che ne fanno richiesta e la cui domanda viene accolta dapprima dal Consiglio Direttivo ed accettata, successivamente, dall'Assemblea dei Soci.

Il Consiglio Direttivo può anche accogliere l'adesione di persone giuridiche che siano interessate alla realizzazione degli scopi istituzionali dell'Associazione e ne condividano lo spirito e gli ideali.

Non è previsto un tetto massimo al numero dei soci.

L'ammissione o l'esclusione dei Soci è deliberata dall'Assemblea dei Soci con maggioranza dei due terzi dei presenti, su proposta motivata del Consiglio.

In particolare l'esclusione è deliberata dal Consiglio a carico dei Soci che contravvengono agli obblighi del presente statuto o di regolamenti interni approvati dall'Assemblea dei Soci o che per altri motivi rendono incompatibile la loro presenza tra gli iscritti dell'Associazione.

I Soci possono essere chiamati a contribuire alle spese annuali dell'Associazione. Tale contributo è annuale, non è trasferibile, non è restituibile, deve essere versato entro il 31 dicembre.

I Soci si impegnano ad osservare il presente statuto e a dare la loro collaborazione per la realizzazione dei fini istituzionali dell'Associazione.

Ogni Socio è comunque libero di recedere in qualsiasi momento, previa comunicazione scritta al Presidente.

Ciascun Socio ha diritto di voto per le delibere dell'Assemblea dei Soci e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

#### **ART. 5 – PATRIMONIO ed ENTRATE**

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- Dalle quote associative, determinate annualmente dal Consiglio Direttivo;
- Dai contributi e finanziamenti di enti pubblici regionali, nazionali o comunitari o da organismi privati;
- Da lasciti, donazioni, elargizioni, pervenuti al fine di raggiungere le finalità contenute nel presente statuto;
- Da beni, immobili e mobili.

E' vietato distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. In ogni caso gli utili o gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

#### **ART. 6 – ORGANI dell'ASSOCIAZIONE**

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente.

Le cariche sociali sono gratuite salvo il rimborso delle spese vive incontrate dai componenti degli organi sociali nell'espletamento dei loro incarichi.

#### **ART. 7 – ASSEMBLEA dei SOCI**

L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composto da tutti coloro che vi aderiscono.

L'Assemblea dei Soci elegge nel proprio seno il Consiglio Direttivo ed il Presidente.

E' convocata dal Presidente, dal Consiglio Direttivo ovvero dai 2/3 dei soci, mediante avviso scritto riportante l'ordine del giorno ed inviato in copia a ciascun Socio tramite posta ordinaria o e-mail o fax, almeno 7 giorni prima dell'adunanza.

L'Assemblea dei Soci è convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del rendiconto economico-finanziario ed ogni qualvolta il Presidente dell'Associazione o il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o quando 2/3 dei Soci lo richieda.

L'Assemblea dei Soci approva il piano delle attività, i bilanci preventivo e consuntivo, gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione e i regolamenti interni.

L'Assemblea dei Soci delibera a maggioranza degli aventi diritto al voto in prima convocazione ovvero a maggioranza dei presenti in seconda convocazione, salvo quanto previsto dall'art. 4 sull'ammissione o l'esclusione dei Soci, dall'art. 11 sullo scioglimento dell'Associazione e dall'art. 12 sulle modifiche allo statuto.

Il verbale di ciascuna Assemblea dei Soci sarà affisso presso la sede sociale entro giorni sette dalla data dell'adunanza, ove vi rimarrà per i successivi dieci giorni, ed inviato in copia a ciascun Socio tramite posta ordinaria o e-mail o fax.

#### **ART. 8 – CONSIGLIO DIRETTIVO**

Il Consiglio Direttivo è composto da tre a cinque membri di cui il Presidente fa parte di diritto.  
Ha il compito di programmare e gestire le attività dell'Associazione secondo le indicazioni deliberate dall'Assemblea dei Soci.

Redige il programma delle attività, presenta i bilanci preventivo e consuntivo e propone regolamenti interni da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sono presenti almeno 2 membri ed il Presidente. I componenti del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Il Consiglio Direttivo può essere revocato dall'Assemblea dei Soci con la maggioranza di 2/3 dei Soci.

Il Consiglio Direttivo può delegare determinati compiti in via continuativa al Presidente o ad uno o più dei suoi membri; può attribuire le funzioni di amministratore ad uno dei suoi membri o ad altra persona.

Il Consiglio Direttivo di norma viene convocato dal Presidente con le modalità ritenute più idonee o dai due terzi dei suoi componenti con autoconvocazione.

Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio Direttivo.

#### **ART. 9 – PRESIDENTE**

Il Presidente è eletto dall'Assemblea dei Soci di cui all'art. 7.

Ha la rappresentanza legale dell'Associazione.

Cura l'ordinaria amministrazione e dà attuazione alle delibere del Consiglio Direttivo.

Può in casi di eccezionalità ed urgenza compiere atti di straordinaria amministrazione che dovranno essere ratificati dal Consiglio Direttivo entro i successivi 30 giorni. In caso di mancata ratifica tali atti perdono efficacia sin dall'inizio.

Convoca e presiede le sedute del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei Soci.

Dura in carica tre anni e può essere rieletto.

#### **ART. 10 – ESERCIZIO FINANZIARIO**

L'anno finanziario per l'Associazione inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre.

Al termine di ciascun anno devono essere redatti, a cura del Consiglio Direttivo, i rendiconti economico-finanziari consuntivo e preventivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci entro il 30 aprile.

Nel caso durante l'anno siano state attuate attività di fund raising, il Consiglio Direttivo dovrà redigere un resoconto specifico di tutti i fondi ricevuti e dei relativi costi sostenuti per la realizzazione di tale attività.

#### **ART. 11 - SCIoglimento**

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea dei Soci, con maggioranza dei due terzi dei Soci aventi diritto al voto, che provvederà alla nomina di uno o più liquidatori. In caso di scioglimento dell'Associazione, per qualunque causa, il patrimonio della stessa dovrà essere devoluto ad altre associazioni con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

#### **ART. 12 – MODIFICHE STATUTARIE**

Il presente Statuto può essere modificato con delibera dell'Assemblea dei Soci adottata con il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri.

#### **ART. 13 – RINVIO AL CODICE CIVILE**

Per quanto non espressamente contemplato nel presente statuto, si fa riferimento alle norme del Codice Civile applicabili ed alle disposizioni di legge vigenti

*Registrato all'Agenzia delle Entrate Ufficio Napoli 3 in data 29 novembre 2005 al n. 7436*